

Repertorio n. 20169

Raccolta n. 8018

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Reg.to a Cosenza

Il tredici aprile duemiladiciannove

il 16 APRILE 2019

- 13 aprile 2019 -

al n. 3818

serie AT

in Cosenza, nel mio ufficio secondario in Via L. Miceli n. 62, innanzi a me Italo

€ 200,00

Trotta, notaio in Montalto Uffugo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

SONO PRESENTI:

1)RUSSO Francesco, nato a Cosenza il 9 gennaio 1966, residente a Cosenza, Via

Fiume n. 16,

Codice Fiscale RSS FNC 66A09 D086F;

2)DE ROSE Marisa, nata a Cosenza il 28 ottobre 1975, residente a Cosenza, Via

dell'Accoglienza n. 54,

Codice Fiscale DRS MRS 75R68 D086A;

3)ZACCATO Lucia, nata a Cassano allo Ionio (CS) il 27 novembre 1958, resi-

dente a Cosenza, Via Domenico Milelli n. 36,

Codice Fiscale ZCC LCU 58S67 C002A;

4)CAMMALLERI Giuseppe, nato a Cosenza il 4 luglio 1963, residente a Cosen-

za, Via G. Salvemini n. 16,

Codice Fiscale CMM GPP 63L04 D086N;

5)PALMIERI Carla, nata a Cosenza il 10 aprile 1969, residente a Cosenza, Via

V. Bachelet n. 5,

Codice Fiscale PLM CRL 69D50 D086N;

6)SCAVUZZO Giuseppina, nata a Cosenza il 23 aprile 1955, residente a Cosen-

za, Via Domenico Milelli n. 62,

Codice Fiscale SCV GPP 55D63 D086J;

7)VELTRI Aurora, nata a Cosenza il 9 giugno 1980, residente a Rende (CS), Via
Gioacchino Rossini n. 82,

Codice Fiscale VLT RRA 80H49 D086S;

8)MORRONE Paola, nata a Cosenza il 21 novembre 1966, residente a Cosenza,
Via Piave n. 97/H,

Codice Fiscale MRR PLA 66S61 D086Y;

9)MESSINETTI Raffaella, nata a Cosenza il 13 ottobre 1970, residente a Cosen-
za, Via Pasquale Rossi n. 54,

Codice Fiscale MSS RFL 70R53 D086X

10)PAGLIARO Maria Rosaria, nata a Cosenza il 18 aprile 1971, residente a Ca-
stiglione Cosentino (CS), Viale della Costituzione n. 35,

Codice Fiscale PGL MRS 71D58 D086X;

11)GIANNONE Francesco, nato ad Acri (CS) il 12 gennaio 1963, residente a Co-
senza, Piazza Loreto n. 9,

Codice Fiscale GNN FNC 63A12 A053J.

I componenti, della cui identità personale, io notaio sono certo, con il presente atto
convengono e stipulano quanto segue:

A

E' costituita tra i suddetti componenti un'associazione senza fini di lucro denomi-
nata "ASSOCIAZIONE MONICA TROTTA", regolata dal seguente

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

L'"ASSOCIAZIONE MONICA TROTTA", in attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare lo statuto, eventualmente qualora sia necessario, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche

senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

In tale eventualità, l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

ART. 2

PRINCIPI - SCOPO - OGGETTO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di

diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;

c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, obbligo di redi-

gere il bilancio sociale;

g)disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini associativi.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nel settore dei servizi sociali, dell'assistenza e degli interventi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nonché nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c) ed h) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) nonché delle attività ricomprese tra quelle previste dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e precisamente:

-lo svolgimento di tutte le attività in favore dei malati oncologici inerenti i servizi

sociali intendendosi per tali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinate a rimuovere le situazioni di bisogno e difficoltà dei malati oncologici e dei loro familiari nel corso della loro vita mediante la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, anche psicologica, ed alla logistica medico-sanitaria dei malati oncologici e dei loro familiari;

-lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei malati oncologici intendendosi per tali tutte le prestazioni che sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti derivanti da patologie neoplastiche;

-lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'erogazione di prestazioni socio-sanitarie in favore dei malati oncologici intendendosi per tali tutte le prestazioni finalizzate ad interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare atte a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio ai malati oncologici;

-la gestione diretta o indiretta di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale, a favore di persone colpite da neoplasie, presso strutture appositamente dedicate, da realizzarsi anche in convenzione con enti pubblici e realtà private;

-il sostegno finanziario della ricerca scientifica in campo oncologico in tutte le sue forme e modalità ivi compresi la realizzazione di progetti di studio e borse di studio nel campo oncologico.

L'Associazione si propone in particolare di:

-promuovere e realizzare la migliore tutela per il malato oncologico mediante la realizzazione di iniziative finalizzate alla terapia, all'assistenza personale, sanitaria, psicologica, informativa e giuridica al malato oncologico ed ai suoi familiari;

	-attivare una lotta globale contro le neoplasie al fine di ridurre il carico delle ma-	
	lattie neoplastiche, realizzando campagne di comunicazione e di educazione alla	
	popolazione, attività di ricerca, prevenzione, diagnosi e cure, riabilitazione e rein-	
	serimento sociale dei malati oncologici;	
	-contribuire al miglioramento del patrimonio informativo sulle necessità ed i sup-	
	porti per i malati oncologici e le loro famiglie, informandoli sulle terapie e possi-	
	bilità di cura;	
	-svolgere direttamente o indirettamente, in collaborazione tra enti e organizzazio-	
	ni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neo-	
	plastiche;	
	-promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziati-	
	ve di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore	
	dell'Associazione;	
	-attivare corsi di formazione o di aggiornamento, convegni, conferenze, seminari	
	di studio e/o di approfondimento nonché manifestazioni culturali, anche con il pa-	
	trocinio di istituzioni pubbliche, nel campo oncologico;	
	-attivare rapporti di collaborazione con i medici al fine di migliorare il rapporto	
	stesso;	
	-stimolare le autorità sanitarie regionali e nazionali al miglioramento delle strut-	
	ture esistenti già qualificate per consentire ai malati oncologici di curarsi nelle	
	proprie sedi di appartenenza;	
	-promuovere la cultura della prevenzione, anche tramite la correzione dello stile	
	di vita, la realizzazione di "screening" per la diagnosi precoce;	
	-avviare la raccolta di fondi da destinare agli scopi dell'Associazione;	
	-accogliere i malati oncologici nella struttura ospedaliera, informarli e orientarli	

sul percorso burocratico da seguire, dalla prevenzione alla diagnosi fino alla cura;

-promuovere attività di svago e socializzazione per i malati oncologici e i loro familiari;

-sostenere i malati oncologici nel loro reinserimento in società, nelle attività della vita quotidiana e nel tempo libero;

-predisporre un servizio di corretta informazione sulle neoplasie mediante la realizzazione di studi, ricerche, conferenze, seminari, manifestazioni, opuscoli e riviste.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte di fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

ART. 3

SEDE

L'Associazione ha sede in Cosenza, Viale Giovanni Falcone n. 136, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Russo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno, inoltre, essere isti-

tuite o sopresse sedi secondarie, sedi operative e sezioni distaccate sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune della sede legale, non costituiscono modificazioni del presente Statuto.

ART. 4

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

a) Quando lo scopo è stato raggiunto;

b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o al demanio pubblico o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5

ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota associativa, e che vengono accettati come tali dal Consi-

glio Direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le cariche associative, elette dall'assemblea degli associati, non danno diritto ad alcun compenso.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

La qualità di associato si perde per:

-decesso;

-recesso;

-esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni "non professionali" degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. o Posta Elettro-

nica Certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ART. 6

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il giorno 15 (quindici) febbraio di ogni anno.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione della quota associativa annuale.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere l'associato.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività dell'Associazione è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea degli associati;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente;

-il Vice Presidente;

-il Segretario;

-il Tesoriere;

-il Presidente Onorario;

-il Comitato scientifico;

-l'Organo di Controllo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

b) principio del voto singolo;

c)sovranià dell'assemblea degli associati;

d)idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, ordinariamente entro i primi quattro mesi di ogni anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è presieduta da un associato ordinario nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto comunicato con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il giorno e l'ora dell'assemblea.

L'avviso può contenere il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Consiglio Direttivo, anche mediante lettera o e-mail agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati e/o sul

sito web dell'Associazione o con altri mezzi tecnologici.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio presso l'indirizzo indicati nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

-le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

-l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

-l'elezione dell'Organo di Controllo;

-l'elezione dell'organo preposto alla revisione legale dei conti;

-l'approvazione del rendiconto contabile - economico - finanziario di fine anno associativo;

-la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;

-sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

-sulle richieste di modifica dello Statuto;

-sullo scioglimento dell'Associazione;

-sulla nomina del liquidatore.

L'associato maggiore di età ha diritto di voto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli associati aventi diritto a parte-

ciparvi; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Tranne che per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

La rappresentanza in assemblea è conferita mediante delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, gli associati che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e Deliberazioni delle Assemblee degli associati.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Dalla funzione di membro del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi: verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione o limitazione alcuna.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati; accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'attività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Se per qualsiasi causa vengano a mancare, durante il corso del mandato, uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituirli, nominando al loro posto uno o più associati.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina. I Consiglieri uscenti, decorso il termine di scadenza del loro mandato, restano in carica fino al momento della nomina dei nuovi Consiglieri, conservando inalterati i loro poteri, ivi compreso quello di sostituire i membri venuti meno nel periodo di ultra attività del mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto, comunicato con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei suoi membri, da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino posso partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

ART. 10

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Presidente del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente decadono unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo e sono comunque rieleggibili.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- collabora operativamente con il Presidente per realizzare gli scopi associativi;
- è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- provvede al disbrigo della corrispondenza ed alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- invia le convocazioni agli associati per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività associative.

Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione.

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, e provvede:

-all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;

-alla riscossione delle quote associative e delle altre entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale. Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione

Il Tesoriere è tenuto a controfirmare con il Presidente ogni documento che comporta oneri finanziari.

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Presidente Onorario viene scelto tra gli associati che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non associati per le sue alte qualità morali, culturali e scientifiche tali da conferire autorevolezza e credibilità all'Associazione nei confronti dei terzi.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea degli associati ma senza diritto di voto e non è eleggibile alle cariche dell'Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa anche alle manifestazioni ufficiali dell'Associa-

zione e, qualora fosse scelto tra i non associati, non è soggetto pagamento della quota associativa.

Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 11

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di un Comitato Scientifico ai fini di consultarlo in merito alle questioni più tecniche e scientifiche inerenti le finalità dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre studi, corsi e interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno sottoporre al Consiglio Direttivo in quanto consoni alle finalità dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri, sempre e comunque in numero dispari, di riconosciute competenze tecniche e scientifiche nel campo di azione dell'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere esterni all'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Presidente, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di volta in volta, l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni delle Comitato Scientifico occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Di-

rettivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

I componenti che lo desiderino posso partecipare in via telematica alle riunioni del Comitato Scientifico, purché essi siano identificabili con certezza.

I componenti del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

La carica di componente del Comitato Scientifico è gratuita.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleg-

gibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 13

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell'ente, provenienti da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto.

ART. 15

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 16

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART. 17

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE DI MISSIONE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso

la sede dell'Associazione negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approva-
zione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle
disposizioni previste dal presente Statuto.

ART. 18

QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili.

ART. 19

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da
uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono ap-
provate dall'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo 2 (due) dello
Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in se-
conda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera
con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto.

ART. 20

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRI- MONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provve-
derà alla nomina di uno o più liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza
in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei pre-
senti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima

dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, i beni che residua-
no dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o al demanio pubblico o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla
legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Onlus, la devoluzione
sarà a favore di altra associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.
A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la devolu-
zione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

ART. 21

COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti di-
sposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo Settore, approvato con
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con precisazione che, a seguito dell'operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della decorrenza del termine di cui
all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le clausole del presente statuto dive-
nute incompatibili con le norme contenute nel Codice del Terzo Settore, cesse-
ranno automaticamente di avere efficacia, senza ulteriori formalità.

B

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono nominati gli as-
sociati signori:

- 1) Russo Francesco (Presidente); 2) De Rose Marisa (Vice Presidente); 3) Zaccato Lucia (Segretario); 4) Cammalleri Giuseppe (Tesoriere); 5) Palmieri Carla (Consi-
gliere); 6) Scavuzzo Giusppina (Consigliere); 7) Veltri Aurora (Consigliere);
8) Morrone Paola (Consigliere); 9) Messinetti Raffaella (Consigliere); 10) Pagliaro

Maria Rosaria (Consigliere); 11) Giannone Francesco (Consigliere), tutti sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la carica e dichiarano altresì che a loro carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

La quota associativa di iscrizione per gli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno, viene determinata in euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

C

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche e gli adempimenti necessari per l'eventuale acquisto - da parte dell'Associazione - della personalità giuridica ed, a tal fine, ad apportare al presente atto tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le parti, preso atto dell'informativa che io notaio ho dato loro, ai sensi dei decreti legislativi n. 196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007 nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016: a) prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio; b) autorizzano me notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.

Le spese di questo atto e sue dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto:

- è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11-bis dell'allegato A della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 82, comma 53, del D.Lgs. 3 luglio 2017; n. 117.

I comparenti concordemente delegano per l'apposizione delle sottoscrizioni a margine dei fogli intermedi del presente atto i signori Russo Francesco, De Rose Marisa e Giannone Francesco.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio su sette fogli per ventisette pagine e parte della ventottesima, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano. Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci.

Firmato: Francesco Russo; Marisa De Rose; Lucia Zaccato; Giuseppe Cammalleri; Carla Palmieri; Giuseppina Scavuzzo; Aurora Veltri; Paola Morrone; Raffaella Messinetti; Maria Rosaria Pagliaro; Francesco Giannone; Italo Trotta sigillo.

Copia conforme all'originale, in più
fogli muniti delle prescritte firme,
nel mio registro per uso CONSENTITO
Notario Uffugo, 16/6/2018

A large, stylized handwritten signature, likely of the notary, is written over a circular official seal. The seal contains text around its perimeter, including 'NOTAIO' and 'UFFUGO', and a central emblem.